

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - ANTONIO SACCOCCIO  
SANDRO SCHIPANI - ELENA TASSI - FRANCO VALLOCCHIA

\*

QUARTA SERIE - Vol. XIII  
Dell'intera collezione Vol. CXVII

2023

Questo è un pdf digitale di,  
Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja», ISBN 978-88-913-3233-2.

Il copyright su questa pubblicazione appartiene a L'ERMA di Bretschneider ®.

Come autore lei è autorizzato a fare copie stampate del pdf o di inviare il file pdf inalterato a un massimo di 50 relazioni.

Non può pubblicare questo pdf sul World Wide Web - compresi i siti web come academia.edu e Open-Access fino a tre anni dopo la pubblicazione. Per favore assicurarsi che chiunque riceva un estratto osservi anche queste regole.

Se desidera pubblicare il suo articolo immediatamente su siti ad Open-Access, si prega di contattare l'editore per quanto riguarda il pagamento della tassa di elaborazione dell'articolo.

Per domande su estratti, copyright e ripubblicazione del suo articolo, si prega di contattare l'editore tramite [lerma@lerma.it](mailto:lerma@lerma.it)

This is a digital pdf of,  
Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja», ISBN 978-88-913-3233-2.

The copyright on this publication belongs to L'ERMA di Bretschneider ®.

As author you are licensed to make printed copies of the pdf or to send the unaltered pdf file to up to 50 relations. You may not publish this pdf on the World Wide Web – including websites such as academia.edu and open-access repositories – until three years after publication. Please ensure that anyone receiving an offprint from you observes these rules as well.

If you wish to publish your article immediately on open-access sites, please contact the publisher with regard to the payment of the article processing fee.

For queries about offprints, copyright and republication of your article, please contact the publisher via [lerma@lerma.it](mailto:lerma@lerma.it)

**BULLETTINO**  
**DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO**  
**«VITTORIO SCIALOJA»**

La DIREZIONE ha sede presso la Sezione 'Istituto di Diritto Romano', Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza-Università di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma. L'AMMINISTRAZIONE è presso la Casa Editrice *L'ERMA di BRETSCHNEIDER*, Via Marianna Dionigi, 57 - 00193 Roma - tel. 06-6874127 - [lerma@lerma.it](mailto:lerma@lerma.it).

Le pubblicazioni e i contributi debbono essere inviati alla sede della Direzione o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it](mailto:luigi.capogrossicolognesi@uniroma1.it); [bidr@uniroma1.it](mailto:bidr@uniroma1.it)

### CONSIGLIO SCIENTIFICO

Antonello Calore - Riccardo Cardilli - Emmanuelle Chevreau  
Sandro Corbino - Anling Fei - Antonio Fernández de Buján  
Emilssen González de Cancino - Meiling Huang - Dennis Kehoe  
Luigi Labruna - Orazio Licandro - Dario Mantovani  
Eduardo Cesar Silveira Vita Marchi - Laurent Reverso - Martin Schermaier

### COMITATO EDITORIALE DI REDAZIONE

Massimiliano Vinci  
Domenico Dursi - Antonio Angelosanto

### REDAZIONE EDITORIALE

Gaia Di Trolio - Marko Di Vincenzo - Chiara Iovacchini  
Mattia Melone - Giulia Rabaioli

BIDR viene pubblicato annualmente. La pubblicazione di articoli e contributi scientifici proposti alla Rivista osserva i criteri di massima per la valutazione della ricerca scientifica adottati dalle Autorità universitarie italiane. Tali saggi saranno pertanto sottoposti all'approvazione di due esperti scelti dalla Direzione all'interno di un gruppo di studiosi predeterminato, il cui elenco è a disposizione degli interessati, rispettando l'anonimato dell'autore e dei lettori.

BULLETTINO  
DELL'ISTITUTO DI  
DIRITTO ROMANO

“VITTORIO SCIALOJA,,

DIREZIONE

MASSIMO BRUTTI - LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
PIERANGELO CATALANO - OLIVIERO DILIBERTO  
ANDREA DI PORTO - ANTONIO SACCOCCIO  
SANDRO SCHIPANI - ELENA TASSI - FRANCO VALLOCCHIA

★

QUARTA SERIE - Vol. XIII  
Dell'intera collezione Vol. CXVII  
2023

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
Roma - Bristol

*Sistemi di garanzia della qualità*

UNI EN ISO 9001:2015

*Sistemi di gestione ambientale*

ISO 14001:2015

AA.VV., **Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano,**  
**“Vittorio Scialoja,”** Quarta Serie vol. XIII dell'intera collezione  
vol. CXVII 2023

ISSN 0391-1810

ISBN (Brossura) 978-88-913-3233-2

ISBN (PDF) 978-88-913-3235-6

DOI: 10.48255/2532-9812.BDIR.4S.13.2023

CDD 340.54

1. Diritto romano

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHEIDER®. Roma 2023  
Via Marianna Dionigi, 57 - 00193 Roma - Sito Internet: [www.lerma.it](http://www.lerma.it)  
70 Enterprise Drive, Suite 2 Bristol, CT 06010-USA

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi).

---

## INDICE

### ARTICOLI

C.J. BANNON, Legal Environments in Ulpian's Egypt	1
L. DI CINTIO, Alcune riflessioni su Gai. <i>Inst.</i> 3, 146 (I parte)	25
E. DOVERE, Percezione normativa di una istituzione formalmente 'fluida': ἰὲνδημοῦσα σύνοδος	43
L. FRANCHINI, Sul ritrovamento dei cosiddetti 'libri di Numa' del 181 a.C.: esercizio del potere politico, esercizio del potere religioso	63
L. GAGLIARDI, I censimenti romani della tarda repubblica e il caso dei <i>proletarii</i>	81
A. GALLO, L'iscrizione <i>ex libro Balbi</i> nell'Arceriano A e alcune <i>restitutiones finium agrorum</i> sotto Antonino Pio nel <i>Latium Vetus</i>	91
C. IOVACCHINI, Alcune riflessioni sull' <i>intercessio</i> tribunizia nel processo privato	105
M. GUERRERO, Una <i>relectio</i> de Ulp. 1 <i>inst.</i> D. 1, 1, 1, 1 a la luz de la dialéctica <i>poena / praemium</i>	127
G. SCALESE, Strade e diritto nell'Italia pre-municipale. <i>L'ager Romanus</i>	147
C. SIMONETTI, Le fonti del diritto ittica	169
M. VARVARO, La <i>formula Octaviana</i> di Cic. <i>Verr.</i> II 3, 65, 152	179
M. VINCI, Due ipotesi di <i>exheredatio bona mente</i> della <i>Nov.</i> 115: tra intento punitivo e funzionalismo successorio	195

### NOTE E DISCUSSIONI

L. DE GIOVANNI, Il tardoantico nella storia giuridica	219
M. HUANG, Una nuova era della tradizione romanistica: il Codice Civile Cinese	233
U. LAFFI, In tema di <i>civitas sine suffragio</i>	245
A. PETRUCCI, I <i>servi dotales peculiati</i>	249
M. SALAZAR REVUELTA, Reflexiones sobre el Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano	273

### RICORDI

F. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, <i>In memoriam</i> Antonio Palma	287
---	-----

### NOTIZIE E DOCUMENTI

B. MONTELEONE, Le carte ritrovate. L'archivio privato di Vittorio Scialoja acquisito al Dipartimento di Scienze Giuridiche	291
---	-----

LORENZO FRANCHINI

**SUL RITROVAMENTO DEI COSIDDETTI  
'LIBRI DI NUMA' DEL 181 A.C.:  
ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO,  
ESERCIZIO DEL POTERE RELIGIOSO**

DOI: 10.48255/2532-9812.BDIR.4S.13.2023.04

In this paper, the author investigates the affair of the discovery of Numa's books, agreeing with that part of the doctrine that interprets it as a forgery secretly set by the sect of the Neo-Pythagoreans in order to reforming the Roman cult system. Against this operation, the authorities then dominated by the Catonian faction, reacted first by means of the praetor, who in the exercise of his magisterial power seized the books and prevented their dissemination, then by a measure of the Senate, which, perhaps informally advised by the priests, arranged for the destruction of the books, carried out in a ritual form.

1. Al 181 a.C. risale una vicenda, il ritrovamento e la successiva distruzione dei libri di Numa, che non ha mancato di suscitare l'attenzione degli studiosi<sup>1</sup>, ma sulla quale anche noi vogliamo, qui, svolgere alcune brevi, modeste considerazioni, in rapporto agli studi che abbiamo in passato condotto sull'esperienza pontificale<sup>2</sup> e sulla vicenda a cui spesso la dottrina riconnette la nostra, ossia la repressione dei Bacchanali di cinque anni prima<sup>3</sup>.

Sappiamo, da Plinio<sup>4</sup> e non solo, che i primi a riferire dell'episodio in esame furono gli annalisti – di cui uno, di poco posteriore ai fatti, Cassio

<sup>1</sup> Essi sono citati nelle ntt. successive; ma si veda fin d'ora soprattutto M. GATTA (a cura di), *L'incredibile storia dei libri di Numa. Falsi, roghi e plagiarli dall'antica Roma al '900*, Macerata 2013, contenente saggi di vari autori ed un'ampia rassegna bibliografica ragionata (p. 85 ss.), curata da M. LENTANO. Qualche anno addietro, significativo anche l'elenco di autori stilato per esempio da A. STORCHI MARINO, *Numa e Pitagora. 'Sapientia constituendae civitatis'*, Napoli 1999, 166.

<sup>2</sup> V. principalmente, qui, L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del pontificato romano. Letà di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli 2008, *passim*.

<sup>3</sup> V. ancora L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 457 ss.; ID., *I reati associativi*, in L. GAROFALO (a cura di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. Discipline generali*, I, Napoli 2021, 582 ss. Altri due nostri contributi in tema di Bacchanali sono di prossima pubblicazione.

<sup>4</sup> Plin. *nat.* 13, 27, 84-87.

Emina<sup>5</sup>, e quindi Calpurnio Pisone, Sempronio Tuditano, Valerio Anziate<sup>6</sup> – e poi, sulla scorta di essi, e con qualche differenza in riferimento a taluni particolari<sup>7</sup>, altri autori, come Varrone<sup>8</sup>, Tito Livio<sup>9</sup>, Valerio Massimo<sup>10</sup>,

<sup>5</sup> L. Cassio Emina, che non è escluso fosse persino stato testimone oculare del ritrovamento, scrive di esso poco prima della terza guerra punica, e fa cenno solo di libri filosofici.

<sup>6</sup> L. Calpurnio Pisone, vissuto in età graccana, ad appartenente ad una *gens* che vantava ascendenze numane, è il primo che fa espressamente menzione di libri a contenuto pontificale. Anche il coevo C. Sempronio Tuditano, utilizzando la più generica locuzione *decreta Numae*, certo contempla testi a contenuto normativamente rilevante. Valerio Anziate, attivo in epoca sillana, è fonte di cui, in termini più o meno critici, tengono senz'altro conto anche Livio (nel passo trascritto *infra*, alla nt. 9) e Plutarco (in *Num.* 22, 6), visto che come Plinio lo citano.

<sup>7</sup> Non è indispensabile, ai fini specifici di uno studio come il nostro, concentrare troppo l'attenzione su di essi, che comunque concernono il numero delle *arcae* rinvenute (una o due), il numero dei libri (tre, dodici, due coppie di sette, due coppie di dodici), l'identità dello scriba proprietario del fondo interessato (L. Petillio o Terenzio, sul che comunque torneremo *infra*, testo e nt. 18), per certi versi anche l'esatto contenuto dei libri (quantunque, in riferimento a quelli latini, non sembrino esservi dubbi che contenessero materiale rilevante dal diritto pontificale).

<sup>8</sup> Nelle *humanarum antiquitates*, citate da Plinio, e nel *de cultu deorum*, citato da Sant'Agostino.

<sup>9</sup> Liv. 40, 29, 3-14: *Eodem anno in agro L. Petillii scribae sub Ianiculo, dum cultores agri altius moliuntur terram, duae lapideae arcae, octonos ferme pedes longae, quaternos latae, inventae sunt, operculis plumbo devinctis. Litteris Latinis Graecisque utraque arca inscripta erat; in altera Numam Pompilium, Pomponis filium, regem Romanorum, sepultum esse; in altera libros Numae Pompilii inesse. Eas arcas cum ex amicorum sententia dominus aperuisset, quae titulum sepulti regis habuerat, inanis inventa, sine ullo vestigio corporis humani, aut ullius rei, per tabernam tot annorum omnibus absumptis: in altera duo fasces, candelis involuti, septenos habuere libros, non integros modo, sed recentissima specie. Septem Latini de iure pontificio erant; septem Graeci de disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse potuit. Adicit Antias Valerius, Pythagoricos fuisse, vulgatae opinioni, qua creditur, Pythagorae auditorem fuisse Numam, mendacio probabili accomodata fide. Primo ab amicis, qui in re praesenti fuerunt, libri lecti. Mox pluribus legentibus cum vulgarentur, Q. Petillius praetor urbanus, studiosus legendi, eos libros a L. Petillio sumpsit. Et erat familiaris usus, quod scribam eum quaestor Q. Petillius in decuriam legerat. Lectis rerum summis, cum animadvertisset, pleraque dissolvendarum religionum esse, L. Petillio dixit sese eos libros in ignem coniecturum esse: prius quam id faceret, se ei permittere, uti, si quod seu ius, seu auxilium se habere ad eos libros repetendos existimaret, experiretur: id integra sua gratia eum facturum. Scriba tribunos plebis adit: ab tribunis ad senatum res est reiecta. Praetor se iusiurandum dare paratum esse aiebat, libros eos legi servarique non oportere. Senatus censuit, satis habendum, quod praetor iusiurandum polliceretur. Libros primo quoque tempore in comitio cremandos esse: pretium pro libris, quantum Q. Petillio praetori maiorique parti tribunorum plebis videretur, domino esse solvendum. Id scriba non accepit: libri in comitio, igne a victimariis facto, in conspectu populi cremati sunt.*

<sup>10</sup> Val. Max. 1, 1, 12: *Magna conservandae religionis etiam P. Cornelio Baebio Tamphilo consulibus apud maiores nostros acta cura est. Si quidem in agro L. Petili scribae sub Ianiculo cultoribus terram altius versantibus, duabus arcis lapideis repertis, quarum in altera scriptura indicabat corpus Numae Pompili fuisse, in altera libri reconditi erant Latini septem de iure pontificum totidemque Graeci de disciplina sapientiae, Latinos magna diligentia adservandos curaverunt, Graecos, quia aliqua ex parte ad solvendam religionem pertinere existimabantur, Q. Petilius praetor urbanus ex auctoritate senatus per victimarios facto igni in conspectu populi cremavit: noluerunt enim prisci viri quidquam in hac adservari civitate, quo animi hominum a deorum cultu avocarentur.*

Plutarco<sup>11</sup>, Festo<sup>12</sup>, Nepoziano<sup>13</sup>, Lattanzio<sup>14</sup>, l'autore del *de viris illustribus*<sup>15</sup> e Sant'Agostino<sup>16</sup>.

Ai fini della nostra indagine, quale risulta dal titolo che le abbiamo dato, è anzitutto utile la lettura di Livio, giacché la sua narrazione appare la più densa di dettagli relativi alla competenza esercitata dalle varie istituzioni pubbliche implicate nella spinosa *affaire* del 181.

Secondo lo storico di età augustea, nel corso di quell'anno furono rinvenute, scavando in un campo ai piedi del Gianicolo, di proprietà di L. Petillio, scriba del pretore urbano, due casse: una, che secondo l'iscrizione avrebbe dovuto conservare la spoglie del re Numa Pompilio, fu trovata vuota; l'altra invece si scoprì che conteneva quattordici libri - dice Livio - di aspetto recente (*recentissima specie*), dei quali sette in latino, *de iure pontificio*, sette in greco, *de disciplina sapientiae*, ossia, probabilmente, sulla filosofia pitagorica<sup>17</sup>. La speranza, tuttavia, che le autorità romane considerassero i libri, che già avevano avuto un principio di diffusione, degni di apprezzamento svanì nel momento in cui il pretore urbano in carica, Q. Petillio<sup>18</sup>, dopo averne preso conoscenza dal suo stesso scriba<sup>19</sup>, anzitutto ne vietò la lettura, e poi, dichia-

<sup>11</sup> Plut. *Num.* 22, 7-8.

<sup>12</sup> Fest. 178 L.

<sup>13</sup> Nepotian. *epit.* 1, 14: *Sub Ianiculo arca inventa est P. Cornelio et M. Baebio Tanphilo cons. plena libris nostra lingua atque Attica, qua in arca Latini pontificum disciplinas, at Graeci philosophorum habebant. Servatis igitur nostris, Graecos igni dedere, quia non probaverunt contra religiones sapientiam. Quos libros iussu senatus Q. Petillius praetor urbanus excussit.*

<sup>14</sup> Lact. *div. inst.* 1, 22, 5-8.

<sup>15</sup> *Vir. ill.* 3, 2.

<sup>16</sup> Aug. *civ.* 7, 34.

<sup>17</sup> Alla quale fanno esplicitamente riferimento, sulla scorta delle fonti annalistiche, oltre a Plinio, Liv. 40, 29, 8 (trascritto *supra*, alla nt. 9) e Plut. *Num.* 22, 5-6; cfr. Aug. *civ.* 7, 35.

<sup>18</sup> Quasi certamente Q. Petillio Spurrino, console nel 176, e già tribuno della plebe nel 187, quando, promuovendo il processo contro Scipione, ebbe modo di dimostrare la sua lealtà al partito conservatore. Su quest'ultimo punto avremo modo di tornare; ma v. fin d'ora qui, T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York 1951, 369, 384, 400.

<sup>19</sup> Il quale a nostro avviso potrebbe essere stato in effetti Lucio Petillio - anziché Terenzio, come riportano altre fonti -, perché la testimonianza di Livio sul punto sembra molto circostanziata, specialmente laddove (40, 30, 10) lo storico patavino si sente in grado di precisare che il loro rapporto di *familiaritas* si era consolidato al tempo della questura di Quinto che, avvalendosi della facoltà propria dei magistrati di dotarsi di scribi, tra il personale ausiliario (sul quale v. per esempio Cic. *leg.* 3, 20, 46-48; cfr. per tutti, T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, I, Leipzig 1887, 346 ss.; E. PERUZZI, *Le origini di Roma*, II, Bologna 1973, 115; A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie di Tito Livio (libri XXXVI-XL)*, ed. Utet, Torino 1980, 744, nt. 23; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 181 s. e nt. 41), lo aveva appunto iscritto in un'apposita decuria, sorta di corporazione. Sulla questione, come già anticipato, non intendiamo fermare troppo la nostra attenzione, limitandoci a rinviare per esempio a T. FRANK, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ* 21 (1927) 132, per il quale si trattava di un cliente, forse liberto del pretore; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 115; G. DUMÉZIL, *La religione romana*

rando che la loro conservazione avrebbe potuto nuocere alla religione romana (*pleraque dissolvendarum religionum*)<sup>20</sup>, manifestò l'intento di distruggerli. Il proprietario si appellò ai tribuni e la questione fu infine sottoposta al senato, organo, lo ricordiamo, generalmente competente in materia religiosa. Il pretore si offrì di confermare la sua versione sotto giuramento: ciò fu sufficiente perché l'assemblea dei *patres* ordinasse che i libri venissero bruciate sulla pubblica piazza, cosa che puntualmente accadde.

L'esame di altre fonti non arricchisce la nostra conoscenza dell'episodio, dai punti di vista in cui intendiamo vagliarlo: tranne forse Valerio Massimo<sup>21</sup>, il quale riferisce che almeno i libri in latino furono risparmiati al rogo ed anzi conservati con grande cura (*magna diligentia*).

2. Oggi la gran parte degli studiosi conviene sulla realtà dell'evento, ma anche sulla falsità dei documenti<sup>22</sup>, che Livio stesso, l'autore più giustamente

*arcaica*, trad. it., Milano 1977, 447 ss., secondo la cui discutibile opinione tutto sarebbe dipeso, addirittura, dalla brama di L. Petillio di ricavare denaro dalla vendita dei libri, frutto di una sua falsificazione; A. GRILLI, *Numa*, cit., 190; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178, 181 s., che, pur non volendo giustamente enfatizzare l'importanza della questione, non può che rilevare la forte insistenza, in Livio, sui rapporti privati e personali, che qui sono di patronato, in quanto attinenti ad un ambito, quello dello 'scrivere', della 'scrittura', del 'saper leggere', che certo costituisce la cifra essenziale di tutta la vicenda; B. POULLE, *Les réincarnations de Pythagore et de Numa à Rome*, in *REL* 88 (2010) 100 s., con considerazioni per certi aspetti analoghe, dirette a sottolineare la natura speciale del rapporto fra il magistrato e lo scriba, non riducibile alla figura di un mero segretario; M. LENTANO, *I libri*, cit., 43.

<sup>20</sup> *Ad solvendam religionem ... a deorum cultu avocarentur* in Val. Max. 1, 1, 12; *omnes praeterea dissolvit* in Lact. *div. inst.* 1, 22, 5; v. anche Plut. *Num.* 22, 8. Cfr. *infra*, § 2 e nt. 35, in merito ai Bacchanali.

<sup>21</sup> Riportato *supra*, alla nt. 10 e seguito dal solo Nepoziano, riportato alla nt. 13, che utilizza la locuzione '*servatis igitur nostris*'.

<sup>22</sup> In questo senso per esempio A. DELATTE, *Les doctrines pythagoriciennes des livres de Numa*, in *Bulletin de l'Académie Royale de Belgique* 22 (1936) 19 ss.; L. HERRMANN, *Ennius et les livres de Numa*, in *Latomus* 5 (1946) 87 ss.; L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, II, Torino 1952, 809 ss.; J. GAGÉ, *Apollon romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du 'ritus Graecus' à Rome des origines à Auguste*, Paris 1955, 322; L. FERRERO, *Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica)*, Torino 1955, 231 ss.; P. BOYANCÉ, *Fulvius Nobilior et le dieu ineffable*, in *R.Ph.* 29 (1955) 172 ss.; K.R. PROWSE, *Numa and the Pythagoreans: A Curious Incident*, in *Greece & Rome* 11 (1964) 36 ss.; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*<sup>2</sup>, München 1967, 268 ss.; G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a. C.*, II. *Commento e indici*, Torino 1973, 221 ss.; F. DELLA CORTE, *Numa e le streghe*, in *Maia* 26 (1974) 3 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss.; M.J. PENNA, *La tumba y los libros de Numa*, in *Faventia* 1 (1979) 211 ss.; K. ROSEN, *Die falschen Numabücher, Politik, Religion und Literatur in Rom 181 v. Chr.*, in *Chiron* 19 (1985) 65 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari 1987, 89 ss.; J.M. PAILLER, '*Bacchanalia*'. *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie*, Rome 1988, 623 ss.; N. BERTI, *La decadenza morale di Roma e i 'viri antiqui': riflessioni su alcuni frammenti degli Annali di L. Calpurnio Pisone Frugi*, in *Prometheus* 15 (1989) 49 ss.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books. The Exegetic History of Roman*

scettico<sup>23</sup>, descrive, secondo quanto si è visto, come di fattezze tutt'altro che antica. Concordiamo in linea di massima con tutti gli argomenti utilizzati dai suddetti studiosi, ed in particolare con quello secondo cui testi di così alta risalezza, redatti su materiale comunque deteriorabile, quasi sicuramente – al pari del corpo di Numa: si noti la contraddizione sui diversi effetti sortiti dallo scorrere del tempo!<sup>24</sup> – non si sarebbero potuti conservare fino all'inizio

*Forgery*, in *Museum Helveticum* 55 (1998) 139 ss.; M. MAHÉ, *Le pythagorisme d'Italie du sud vu par Tite-Live*, in *Ktèma* 24 (1999) 152 ss.; M. HUMM, *Numa and Pythagore: vie et mort d'un mythe*, in *Images d'origines. Origines d'une image. Hommages à J. Poucet*, Louvain 2004, 125 ss.; D. MUSIAL, *Les livres de Numa: remarque sur l'hellénisation de la culture romaine*, in D. MUSIAL (a cura di), *Society and Religions. Studies in Greek and Roman History*, I, Toruń 2005, 63 ss.; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 92 ss.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villio del 180 a.C. (la cd. 'lex Villia annalis')*, in *Diritto@Storia* 10 (2011-2012) 9, 21, nt. 57; M. LENTANO, *La memoria e il potere. Censura intellettuale e roghi di libri nella Roma antica*, Macerata 2012, 25 ss.; Id., *I libri di Numa, ovvero la lotta di Platone contro Pitagora*, in *L'incredibile storia*, cit., 29 ss.; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'. Lotta politica, roghi e falsari di libri nella Roma repubblicana (e un po' di truffe più recenti)*, in *L'incredibile storia*, cit., 13 ss.; M. GATTA, *Alcune considerazioni bibliografiche sulla distruzione dei libri*, in *L'incredibile storia*, cit., 101 s. Equilibrata appare la posizione assunta da tali autori, e giustamente critica delle due posizioni estreme: quella di chi, riprendendo dottrina oltremodo risalente, ancora considera l'intera vicenda del 181 come un'invenzione successiva dell'annalistica (così A. GRILLI, *Numa, Pitagora e la politica antiscipionica*, in M. SORDI (a cura di), *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, Milano 1982, 186 ss., specialmente 194 s.) e quella di chi, all'opposto, considera i libri di Numa autentici, scritti di sua mano dall'antico re (così per esempio C.G. JOEGER, *De Numae Pompilii libris publica auctoritate Romae combustis*, Lipsiae 1755, ora in *L'incredibile storia*, cit., 49 ss., in versione latina, 57 ss., in versione italiana (da cui le prossime citazioni); A. GIANOLA, *La fortuna di Pitagora presso i Romani dalle origini fino al tempo di Augusto*, Catania 1921, 31 ss.; E. PERUZZI, *Livio I*, 20, 5, in *RFIC* 99 (1971) 267 s., Id., *Le origini*, cit., 107 ss.; G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*<sup>2</sup>, Torino 1999, 74 ss.; G. ROCCA, *I libri di Numa Pompilio*, in D.F. MARAS (a cura di), *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di G. Colonna*, Pisa-Roma 2011, 84 ss., pur con toni più sfumati; cfr. A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., la quale, richiamando S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, Bari 1966, 516, nt. 393, rifiuta l'idea della macchinazione ma attribuisce la paternità dei testi, anziché all'antico re, ad una persona di cultura di età imprecisata, sul che ebbero a lavorare la fantasia popolare e poi l'annalistica).

<sup>23</sup> Scetticismo non espresso, ma certo coglibile nella narrazione liviana, alcuni passaggi della quale (*'recentissima specie'*, *'de disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse potuit'*, etc.) sembrano addirittura conditi di una qualche ironia, suscitata dalla pretesa di autenticità di taluno. In merito, v. per esempio A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 21; L. FERRERO, *Storia*, cit., 231 s.; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 245 s., 250 s.; A. GRILLI, *Numa*, cit., 194 s.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 149; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 175 ss.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione*, cit., 21, nt. 57; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 27; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 13 ss., specialmente 19, 22.

<sup>24</sup> A maggior ragione risalta tale contraddizione se si pensa che col cadavere del re saranno stati certo seppelliti vesti e suppellettili, tanto da indurre lo stesso E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 118, nt. 19 alla supposizione, per noi inaccettabile, che il corpo fosse stato già trafugato da antichi saccheggiatori. Altrettanto mal riposta sarà stata a suo tempo, a nostro avviso, la speranza dei falsificatori di poter giustificare la sparizione del sovrano nella chiave, tutta pitagorica,

del II secolo<sup>25</sup>, e che in ogni caso il latino dell'età monarchica, ed a maggior ragione il greco già per ipotesi praticato nel Lazio, non sarebbero risultati comprensibili, ad una prima scorsa, neppure ai più eruditi<sup>26</sup>, e quindi figurarsi ai *plures legentes* che, subito dopo la scoperta, vi avrebbero avuto accesso<sup>27</sup>.

Anche a nostro avviso si trattò dunque, con ogni probabilità, di un'abile mossa propagandistica della setta dei neopitagorici<sup>28</sup>, attuata allo scopo di favorire, ammantandola di ortodossia, l'affermazione della loro disciplina a scapito della cultura e della religione tradizionale, di cui erano custodi i pontefici. Tutto ciò, riesumando la leggenda secondo cui Numa Pompilio, re fondatore del culto romano, sarebbe stato allievo di Pitagora, pur vissuto molto tempo dopo; leggenda propagatasi a Roma soprattutto al tempo delle guerre sannitiche e forse rafforzatasi dopo la riconquista di Taranto nel 207<sup>29</sup>. La diffusio-

della metamorfosi, della decomposizione del corpo fisico a seguito della trasmigrazione dell'anima in un altro, secondo la teoria della metempsychosi, invocata, nel caso di specie, da J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 623 ss. e B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 92 ss., 100.

<sup>25</sup> Come si evince da Plin. *nat.* 13, 27, 85-86, i libri erano scritti su *charta*, ossia su rotoli di papiro, materiale assai raro, nell'Italia dell'VIII-VII secolo, ed anche molto deteriorabile, come ammette lo stesso Plinio, cercando di escogitare, sulla scorta di Cassio Emina, una spiegazione per la loro possibile conservazione. Su questa linea per esempio G. GARBARINO, *Roma*, cit., 251; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 170; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 27; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 18, di contro soprattutto a E. PERUZZI, *Le origini*, 108, 119 e nt. 21, 120, 124 ss., 135 s., il quale, pur nell'ambito di un lavoro che si fa certo apprezzare per l'approfondita indagine sull'utilizzo in quell'epoca dei vari supporti scrittorii, forse qui, con Plinio, eccede nell'intento di dimostrare l'esistenza di processi, tecnicamente sofisticati, e forse scientificamente un po' astrusi, che fossero tali da accrescere la durata del papiro nel tempo (seguono tendenzialmente Peruzzi, come già detto, G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74 ss., e probabilmente anche G. ROCCA, *I libri*, cit., 84 ss.).

<sup>26</sup> Noi sappiamo con certezza che anche i più acculturati, tra i Romani del II secolo, trovavano di difficile comprensione il latino di secoli pur meno risalenti rispetto all'VIII-VII, si trattasse dei *foedera* conclusi con Cartagine nel 509-508 (cfr. Polib. 3, 22, 1-3) o della stessa legge delle XII tavole (cfr. Cic. *leg.* 2, 23, 59), la quale dovette essere sottoposta da S. Elio Peto ad una serrata opera di aggiornamento linguistico. Si trattava dunque di imprese che richiedevano, da parte di chi vi si accingeva, eccezionali nozioni di storia della lingua e spiccata sensibilità filologico-letteraria.

<sup>27</sup> Essi, come del resto poi il pretore, avrebbero invece compreso con naturalezza il significato del contenuto dei libri, a conferma del fatto che vi era utilizzato un latino ben più recente. Cfr. per esempio M.J. PENA, *La tumba*, cit., 218; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 73, con espresso richiamo anche alle XII tavole, per un'epoca in cui certo, comunque, l'interesse per i documenti risalenti si era potenziato; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 19, che a sua volta rammenta come occorressero specialisti anche per le XII tavole.

<sup>28</sup> Sulle origini e sulla diffusione del neopitagorismo, nella Roma del II secolo, sul suo carattere esoterico, misterico, oltre che razionalistico ed elitario, sui suoi rapporti con altre correnti di pensiero, come lo stoicismo, l'orfismo e l'evemerismo, e sugli altri aspetti che connotavano questa tendenza filosofica, certo penetrata all'interno dei circoli filoellenici romani legati agli Scipioni, non possiamo che rinviare all'ampia letteratura esistente in materia, qui in parte citata.

<sup>29</sup> Riguardo alla leggenda in questione, denunciata come tale, v. – oltre che Liv. 1, 18, 2-3; 40, 29, 8 e Plut. *Num.* 1, 3 ss.: 8, 5 ss.; 22, 5 – anche per esempio Cic. *rep.* 2, 15, 28-29;

ne di idee pitagoriche fu probabilmente dovuta, d'altronde, anche all'opera di Ennio, originario, come si sa, di quella parte d'Italia<sup>30</sup>.

Spia del coinvolgimento di altre persone nella vicenda sono i riferimenti che Livio fa agli *amici* di L. Petillio, i quali probabilmente lo convincono ad aprire le casse e per primi leggono il contenuto dei libri. Forse si sperava di ammorbidente il pretore urbano, scegliendo il campo del suo collaboratore, ubicato ai piedi del Gianicolo, dove in effetti si tramandava che Numa fosse stato sepolto<sup>31</sup>: ciò, a testimonianza della perfetta orchestrazione dell'intera manovra.

Siamo insomma di fronte al tentativo di imprimere una svolta in senso ellenizzante alla religione romana e al sistema pontificale, senza passare attraverso i canali ufficiali, che per l'introduzione di nuovi *sacra* prevedevano, come si sa, il ricorso ad una complessa procedura in cui era implicato il collegio sacerdotale dei *decemviri sacris faciundis*<sup>32</sup>. Si voleva approfittare del nome di Numa Pompilio per una riforma globale del culto romano, ricorrendo ad un espediente – quello del reperimento di una raccolta di composizioni oracolari – che già nel 213, per esempio, nel caso dei *carmina Marciana*<sup>33</sup>, aveva trovato una sua legittimazione.

*tusc.* 4, 1, 3; Dion. Alic. 2, 59. Già gli antichi si erano dunque avveduti della impossibilità cronologica di un qualsiasi rapporto tra il re Numa Pompilio, vissuto tra l'VIII e il VII secolo, ed il filosofo Pitagora, approdato in Italia nella seconda metà del VI. Ciò nonostante la leggenda, probabilmente sorta nel IV secolo, quando con le guerre sannitiche Roma venne a contatto con la Magna Grecia, rimase a lungo viva - forse per la grande sapienza che comunque si riconosceva a Numa -, tanto che l'episodio del 181 certo la presuppone.

<sup>30</sup> Ora, anche senza voler tornare sulla questione della individuazione dello scriba, che, citato come *Terentius* in alcune delle nostre fonti, potrebbe far pensare a qualcuno proveniente da *Terentum*, occorre ricordare che Ennio si era in effetti formato in quel tipo di 'milieu' culturale e che godeva della protezione di un uomo potente dalle tendenze ellenizzanti, come M. Fulvio Nobiliore, nel quale la dottrina per lo più identifica quel Fulvio che, secondo Lyd. *ost.* 16, avrebbe attinto agli scritti di Numa per coltivare i suoi interessi su astrologia e divinità.

<sup>31</sup> Cfr. soprattutto Plut. *Num.* 22, 2; *Vir. ill.* 3, 2.

<sup>32</sup> Se, come si sa, i pontefici avevano, principalmente, il compito di salvaguardare la regolarità dei culti pubblici e privati, l'avvenire dei riti e degli dei patrii, i *decemviri sacris faciundis* erano i custodi dei libri sibillini, introdotti ufficialmente a Roma durante la dominazione etrusca, in un'epoca di apertura alle culture straniere, e specialmente a quella greca, della quale quei sacerdoti furono sempre impregnati. La competenza dei decemviri, dunque, nell'indicare i rimedi con cui venerare gli dei, si estendeva potenzialmente al mondo intero, con tutto il suo patrimonio di culti, dei quali poteva essere, di volta in volta, favorita la regolare integrazione nel sistema romano.

<sup>33</sup> Grazie al coinvolgimento, per l'appunto, del collegio dei decemviri. Sulla ufficiale acquisizione dei *carmina Marciana*, che nel 212 portò anche alla istituzione dei *ludi Apollinares*, v. Liv. 25, 12. Il precedente è opportunamente richiamato, per esempio, da L. FERRERO, *Storia*, cit., 232; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178, 188, che parla di inasprimento, rispetto al 213, della politica seguita dal senato in tema di libri inerenti ai *sacra*; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 71.

La vicenda, come si diceva, presenta qualche affinità con quella dei Baccanali<sup>34</sup>, per le analoghe finalità sovversive della religione tradizionale<sup>35</sup>, e per il fatto che anch'essa sicuramente si inquadra nella prospettiva dello scontro tra filoellenici e conservatori, molto acceso in quel periodo<sup>36</sup>. Il pitagorismo era in qualche modo l'equivalente del dionisismo per le classi più colte, e si era senza dubbio affermato anche in alcuni ambienti oligarchici, per lo più legati agli Scipioni, anche se alla serietà e genuinità del pitagorismo italico primitivo – che qui si tenta addirittura di abbinare alla tradizione pontificale – forse non erano ostili neppure alcuni esponenti dei ceti più tradizionalisti<sup>37</sup>.

3. Se l'accostamento ai Baccanali è, sotto quest'aspetto, frequente in dottrina<sup>38</sup>, non altrettanto lo è in rapporto allo studio della natura dei poteri eser-

<sup>34</sup> Sui Baccanali, le testimonianze più rilevanti sono, come noto, Liv. 39, 8-19 e l'epigrafe di Tiriolo di cui a *FIRA I*, n. 30; ma v. anche Cic. *leg.* 2, 15, 37; Val. Max. 6, 3, 7; Tertull. *apol.* 6, 7; *nat.* 1, 10; Firm. *err.* 6, 9; Aug. *civ.* 6, 9; 18, 13. La dottrina in materia è sterminata e, in questa sede, invocabile solo selettivamente, più che altro al fine di operare il raffronto di cui si è detto.

<sup>35</sup> V. in particolare Liv. 39, 16, 6-11, ove si denuncia il pericolo di una *dissolutio religionis*, ossia dello stesso *patrius ritus*, che il dilagare di una *superstitio*, di una *prava religio*, di un *externus ritus* in nessun modo riconosciuto, comporterebbe. Insomma, ogni pratica che, come i Baccanali, non fosse stata ufficializzata dalle autorità politico-religiose e che perciò, collocandosi al di fuori del sistema dell'amministrazione sacerdotale, non fosse regolata dal *ius sacrum*, non era da considerarsi, giuridicamente, religione, ed anzi poteva, ricorrendo certe esigenze, essere proibita, specie quando finiva per attentare essa stessa, dall'esterno, alla sicurezza del culto romano. Il rischio di compromettere la *pax deorum* non derivava qui, ovviamente, dalla scorretta celebrazione dei riti patrii, ma dall'eventualità che essi, per il diffondersi in forma massiccia di altro genere di cerimonie, fossero trascurati o del tutto abbandonati (cfr. Cat. in Fest. *stata sacrificia* 466 L): cosa che avrebbe forse comportato, in ultima analisi, responsabilità a carico della stessa *res publica*, nell'ipotesi che le autorità nel frattempo 'non' fossero, semmai, intervenute.

<sup>36</sup> Conservatori catoniani, dei quali la dura repressione attuata avrebbe costituito una vittoria politica, secondo la gran parte degli autori.

<sup>37</sup> Cfr. per esempio N. BERTI, *La decadenza*, cit., 49 ss.

<sup>38</sup> Tanto più che, lo si ricorda, i Baccanali repressi a Roma, conservarono una certa vitalità altrove, ed in particolare in Apulia – terra, come si è detto, di particolare diffusione del pitagorismo –, ove si ritenne necessario un intervento delle autorità durante lo stesso anno 181. Per la dottrina, attenta al parallelismo tra i due fenomeni, v. ad esempio T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 132; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 140, secondo il quale dopo la persecuzione dei Baccanali si cercò di ricorrere a mezzi più prudenti, ad accorte frodi, per ellenizzare il culto romano; L. HERRMANN, *Ennius*, cit., 90; L. FERRERO, *Storia*, cit., 232, 234; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss., per cui era prevedibile, qui, la ferma reazione del senato, per rassicurare un'opinione pubblica già turbata dalla vicenda dei Baccanali; A. LUISI, *L'autorità di Catone il Censore nei riti e culti romani (in margine a Livio 39, 8-20)*, in *Invigilata lucernis* 3-4 (1981-1982) 167, 172 ss., 183 ss.; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 623 ss., che tratta della vicenda dei libri di Numa nell'ambito di uno scritto manifestamente dedicato ai Baccanali; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 139 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 164, 189; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 69 ss., pur con forti dubbi in merito all'ipotesi, talora affiorante in dottrina, che specie nel sud, ma anche a Roma, esistessero sette segrete di pitagorici, strutturate come vere associa-

citati e delle procedure seguite per sventare il pericolo apportato contro l'assetto religioso della repubblica<sup>39</sup>.

Cinque anni prima la repressione era stata condotta sul piano prettamente criminale. Il senato, assolvendo in questo al nuovo ruolo che si era auto-attribuito per la persecuzione dei reati perpetrati contro la pubblica incolumità<sup>40</sup>, aveva emanato un provvedimento del cui contenuto siamo piuttosto dettagliatamente a conoscenza, grazie alla disponibilità, ben nota, di una fonte epigrafica<sup>41</sup>. Ne derivò una severissima *quaestio*, condotta dai consoli ma definita dalle fonti *extra ordinem*<sup>42</sup>, anche perché probabilmente irrispettosa delle garanzie costituzionali di libertà (*provocatio ad populum*)<sup>43</sup>, al termine della quale vennero emesse, contro i baccanti, condanne sia per *coniuratio*<sup>44</sup>, sia per i numerosi reati-scopo consumati dai singoli adepti delle associazioni

zioni, sul modello dei tiasi dionisiaci; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 30 ss.; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 26 s.

<sup>39</sup> Paradossalmente sono stati forse più i non-giuristi, che i giuristi, ad interessarsi di questi aspetti, pur con qualche comprensibilissimo limite derivante dalla loro formazione specifica: v. per esempio L. FERRERO, *Storia*, cit., 234 s., che parla di 'procedura d'urgenza', contro il rischio che gli scritti continuassero a circolare di soppiatto; A. RONCONI – B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 27, i quali rilevano che come per i Baccanali le decisioni le prendono qui magistrato e senato, e non i pontefici; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 177, 179 ss., 185, 189, la quale, con una certa sorpresa (che non è la nostra), denota l'attenzione con cui Livio riferisce delle implicazioni istituzionali, procedurali della vicenda, che pur non si risolverebbe in un'inchiesta politica e giudiziaria ad ampio spettro, né con il coinvolgimento delle autorità religiose, assumendo il senatoconsulto alfine adottato finalità di mero ordine pubblico; B. Poulle, *Les réincarnations*, cit., 102, per cui v. *infra*, alle ntt. 48 e 52; M. LENTANO, *I libri*, cit., 43 ss., che a sua volta parla di 'procedura d'urgenza' indetta dal senato, di 'meccanismo' che condurrà alla distruzione dei libri; v. anche però, quanto meno, O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 25, che meritevolmente indaga la natura della decisione del senato, da lui giudicata solo politica, senza che gli stessi pontefici risultino coinvolti.

<sup>40</sup> Di queste fattispecie, che noi diremmo di 'criminalità organizzata', nella cui repressione il senato ebbe grande parte, dà significativamente testimonianza Pol. 6, 13, 4; cfr. 6, 16, 2. Sulle *quaestiones ex senatusconsulto*, generalmente intese, non possiamo soffermarci in questa sede, rinviando all'ampia letteratura esistente in argomento.

<sup>41</sup> Alludiamo, naturalmente, al testo della famosa epigrafe già sopra menzionata, rinvenuta nel XVII secolo a Tiriolo (v. *FIRA I*, n. 30), in cui si leggono le istruzioni impartite per l'applicazione del senatoconsulto a livello locale. Del contenuto di esso riscontro coerente si ha comunque anche in Liv. 39, 14, 5-8 e 18, 7-9, passi fra loro complementari.

<sup>42</sup> V. Liv. 39, 14, 6; 16, 12.

<sup>43</sup> E' qui opportuno precisare che noi ci riconosciamo senz'altro nell'opinione di coloro che considerano l'inchiesta sui Baccanali come l'evento più storicamente significativo del mutamento in corso nell'ordinamento criminale romano, d'ora in poi non più, tendenzialmente, fondato sulla competenza giudiziaria popolare, bensì su quella di giudici istituiti di volta in volta (dal senato, per il momento) con funzioni *ad hoc*, e senza che i loro pronunciamenti fossero passibili di contestazione alcuna.

<sup>44</sup> In proposito, v. soprattutto Liv. 39, 18, 3-4; cfr. 39, 8, 1 e 3; 13, 13; 14, 4 e 8; 15, 10 e 13; 16, 3-5; 17, 6; v. anche *FIRA I*, n. 30, 3.

sovversive<sup>45</sup>. Le misure adottate non ebbero dunque natura strettamente religiosa, né vi risultano ufficialmente coinvolte le autorità sacerdotali, anche se, come noi abbiamo avuto modo di dimostrare<sup>46</sup>, i pontefici in quanto senatori ebbero quasi certamente modo di essere sentiti, tanto che alcuni, come l'iperconservatore L. Valerio Flacco, grande amico di Catone, furono tra i senatori incaricati della redazione della delibera<sup>47</sup>.

Niente di tanto straordinario accade nel 181. Il clima è, almeno apparentemente, assai più "garantista". Il rinvenimento dei libri accende la preoccupazione delle autorità, ma l'unico ad intervenire è, all'inizio, il pretore urbano Q. Petillio, il quale, nell'esercizio del suo *imperium*, pone in essere un'azione che è stata giustamente definita «di polizia»<sup>48</sup>, o comunque meramente amministrativa, diretta a sottrarre la disponibilità del materiale rinvenuto al legittimo proprietario<sup>49</sup>, con tutto il riguardo possibile nei suoi confronti: viene infatti invitato a rivolgersi ai tribuni della plebe, e, con lo stesso spirito, alla fine gli sarà offerto un compenso (*pretium*) per la perdita dei beni distrutti, nell'ammontare concordato con i tribuni stessi.

Ed anche quando, su impulso di quest'ultimi o del medesimo Q. Petillio<sup>50</sup>, la cosa viene sottoposta al senato, nessuno proporrà l'indizione di un'inchiesta criminale, come pur sarebbe stato teoricamente possibile, ad esempio per congiura<sup>51</sup>,

<sup>45</sup> V. Liv. 39, 18, 4, ove sono elencati i crimini commessi dai congiurati, i quali potrebbero essere anche interpretati, a nostro avviso, come i reati-scopo di un reato associativo.

<sup>46</sup> V. L. FRANCHINI, *Aspetti*, cit., 482 s.; ma sul tema specifico torneremo nei due scritti in preparazione, di cui facevamo cenno *supra*, alla nt. 3.

<sup>47</sup> Questo dato, ricavabile dalla ricostruzione che si legge in *FIRA I*, n. 30, 2 (*Scribendo ar fuerunt M. Claudius M. f., L. Valerius P. f., Q. Minucius C. f.*), è meritevole di grande considerazione.

<sup>48</sup> L'espressione è utilizzata da B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102, pur con forti perplessità che un'operazione di polizia poi si concludesse con una solenne cerimonia, di tipo quasi sacrificale.

<sup>49</sup> Si evidenzia, nel caso di specie, ciò che in generale sappiamo, ossia che i beni in proprietà privata, a maggior ragione se connessi al dominio quiritario di un fondo (dove le *arcae* erano state ritrovate), erano oggetto nella Roma repubblicana del massimo rispetto da parte delle autorità. Cfr. per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 744, nt. 26.

<sup>50</sup> La *reiectio ad senatum* è, come tale, espressamente attribuita da Liv. 40, 29, 12 ai tribuni, allora dotati di *ius agendi cum patribus*. Ma dal tenore dello stesso Livio, che subito dopo fa riferimento al possibile giuramento di Q. Petillio, come del resto dalle altre fonti pertinenti al nostro caso (v. per esempio Plut. *Num.* 22, 8), risulta evidente il ruolo attivo che il pretore urbano continua a svolgere, tanto che ci riesce difficile pensare ad una seduta del senato non da lui convocata e presieduta (tanto più che già in precedenti circostanze il senato aveva espressamente riconosciuto proprio al pretore, anziché ai magistrati minori, la competenza ad occuparsi di libri di divinazione di provenienza sconosciuta circolanti in città: v. Liv. 25, 1, 11-12; cfr. 39, 16, 8). In questo senso ci pare inclinino senz'altro a pensare per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 173; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 22.

<sup>51</sup> La *coniuratio* era un reato associativo: cfr. *supra*, testo e ntt. 44-45. Ciò, a maggior ragione se, come facciamo noi, si accetta l'idea che i pitagorici, secondo la loro tradizione,

verso tutti coloro che avessero ordito una così insidiosa macchinazione contro l'ordine costituito. Nessuna indagine, neppure in scala ridottissima, viene svolta contro i responsabili dell'illecito<sup>52</sup>.

Destinatario delle istruzioni impartite dai *patres* è ancora una volta, quasi certamente, il pretore, il quale porterà a termine la procedura<sup>53</sup>. Essa però, si noti, sembra assumere, in senato, una valenza anche senz'altro sacrale<sup>54</sup>, e non solo amministrativa: particolare rilievo, ai fini della decisione adottata, viene riconosciuto alla disponibilità di Q. Petillio a prestare uno *iusiurandum*<sup>55</sup>, circa la contrarietà al *ius divinum* del contenuto dei libri e alla estrema pericolosità<sup>56</sup>

avessero dato luogo ad una o più sette segrete, pur magari non così radicate e strutturate come lo erano stati i tiasi di Bacco; cfr. *supra*, alla nt. 38, con le avvedute critiche di D. MUSIAL.

<sup>52</sup> Non in particolare, per l'appunto, una *quaestio* di carattere criminale, come opportunamente rimarcano per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 189; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102.

<sup>53</sup> Mediante la combustione dei libri. Chiara in proposito la testimonianza soprattutto di Val. Max. 1, 1, 12; Plin. *nat.* 13, 27, 86; Nepotian. *epit.* 1, 14; Lact. *div. inst.* 1, 22, 5; Aug. *civ.* 7, 34.

<sup>54</sup> Per discutere di questioni rilevanti dal *ius sacrum*, il senato poteva essere convocato anche apposta; tali questioni anzi, nella concorrenza di eventuali altre, dovevano essere trattate sempre per prime. Ciò rispondeva ad una prassi consolidata (cfr. Varr. in Gell. 14, 7, 9: *de rebusque divinis prius quam humanis ad senatum referendum esse*) ed assai risalente, che il magistrato doveva osservare quando faceva la sua *relatio*, e che Varrone aveva teorizzato nel suo *Isagogicum ad Pompeium*, scritto dal reatino per Pompeo Magno, console eletto per il 70, che nulla sapeva dell'esercizio del *ius agendi cum patribus* (v. ancora Gell. 14, 7, 1-3).

<sup>55</sup> Si ricordi che il prestare un giuramento, o il rendersi disponibile a prestarlo, costituiva da sempre mezzo di prova della veridicità dei fatti che ne erano oggetto nell'ambito, ad esempio, del procedimento giurisdizionale (dalla *legis actio sacramenti* fino al processo formulare, giusto allora in fase di costruzione), di cui era competente proprio il pretore urbano. Nulla di strano che vi si facesse allora ricorso nell'ambito di altro genere di procedura, in cui era ormai chiaramente implicata la competenza religiosa del senato. Sul rilievo del giuramento nel nostro caso fermano l'attenzione per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 28, e A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 177 e nt. 38, con richiamo, in entrambi gli scritti, dell'applicazione che analogamente se ne faceva nel processo privato; cfr. M.A. LEVI, *Il re Numa e i 'penetralia pontificum'*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Classe di Lettere e Scienze morali e storiche* 115 (1981) 165.

<sup>56</sup> In che cosa esattamente consistesse tale pericolosità è difficile dire, se non in via affatto congetturale. E' probabile che essa fosse di portata radicale, in quanto, secondo quel che si legge in Aug. *civ.* 7, 34, si mettevano in discussione gli stessi fondamenti del sistema sacrale romano (*sacrorum insitutorum causae*), reinterpretandolo in chiave filosofico-razionalistica e magari, a nostro avviso, vagamente evemeristica, ossia postulando l'origine degli dei come derivante dalla divinizzazione di eroi umani (così, per esempio, A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 31 ss., per il quale i libri dimostravano l'origine non soprannaturale del culto pontificale; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 23 ss., 30 ss., che parla di spiegazioni razionaliste e naturaliste della religione romana; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 254 s., secondo cui siamo di fronte al tentativo di modernizzare la religione alla luce di istanze razionalistiche, innovative, se non addirittura rivoluzionarie, vista la reazione che si innescò già ad una prima lettura dei libri; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97; cfr. L. FERRERO, *Storia*, cit., 234, per cui col pitagorismo, di cui quei testi erano intrisi, si cerca di superare il concetto di religiosità giuridica, ponendo la

di una loro ulteriore divulgazione<sup>57</sup>; la cremazione dei libri stessi è poi effettuata pubblicamente, *in comitio*<sup>58</sup>, e ad opera dei *victimarii*<sup>59</sup>, addetti ad aiutare magistrati e sacerdoti nella celebrazione di rituali<sup>60</sup>, quasi che appunto

legge in alto, al livello del dio stesso, come scintilla deonica); oppure si può ancora ipotizzare che, secondo quanto leggiamo in Plut. *Num.* 8, 12 ss., in ossequio al presunto pensiero di Numa, influenzato da Pitagora, nei libri si contestasse il culto di divinità, ormai divenute antropomorfe, ed il carattere pressoché sempre cruento della pratica sacrificale (così, per esempio, C.G. JOECHER, *De Numae Pompilii libris*, cit., 63, il quale, credendo, come si sa, nella autenticità dei documenti rinvenuti ai piedi del Gianicolo, ritiene che essi contrastassero con i culti introdotti successivamente alla monarchia, basati su divinità dall'aspetto umano od animale; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 32; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss., per cui alcune parti dei libri dovevano probabilmente contraddire le credenze relative all'arte fulgurale e augurale, oltre che la *procuratio* sacrificale dei prodigi); oppure infine che, in conformità all'esigenza manifestata in fin dei conti dallo stesso Numa, secondo quanto si legge in Plut. *Num.* 22, 2 ss., la pericolosità consistesse nel venir meno del segreto stesso del contenuto dei libri, già malauguratamente letti da un certo numero di persone (*cum vulgarentur* in Liv. 40, 29, 9: così per esempio A. GIANOLA, *La fortuna*, cit., 35; G. GARBARINO, *Roma*, 249 s., nt. 4; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 227, il quale osserva che, se era venuta meno la segretezza pontificale del *ius civile*, non altrettanto, ancora in quel periodo, quella del *ius sacrum*; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 179 ss.; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 23 ss., molto argomentativo su questo punto; cfr. C.M.A. RINOLFI, *Cicerone e la 'segretezza' della giurisprudenza pontificale*, in *Diritto@Storia* 15 (2017) 14 s., che nel suo scritto, evidentemente dedicato al tema della 'segretezza', forse si spinge ancora oltre, su questa strada: cfr. *infra*, alla nt. 65).

<sup>57</sup> Giova fin d'ora anticipare quel che diremo meglio tra breve, ossia che era a nostro avviso impossibile che la effettiva pericolosità della raccolta nei confronti delle tradizioni religiose romane sia stata vagliata esclusivamente dal pretore; è invece probabile che essa sia stata davvero confermata dai pontefici che, consultati in via riservata circa il contenuto dei libri – di cui fu loro fatto come minimo un resoconto perfettamente dettagliato –, ebbero modo di esprimere una loro valutazione informale. Di quest'avviso, già a suo tempo, per esempio J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 332.

<sup>58</sup> Ricordiamo che il *ritus* (inteso come *mos comprobatus*, secondo la ben nota definizione di cui a Fest. 364 L) tende per sua natura alla pubblicità, in ambito tanto sacrale, quanto civile: cfr. per esempio F. WIEACKER, 'Ius' e 'lex' in *Roma arcaica*, in 'Sodalitas'. *Scritti A. Guarino*, VII, Napoli 1984, 3109 ss. Tale esigenza era tecnicamente salvaguardata o mediante celebrazioni *in comitio* o attraverso il puntuale ricorso a testimoni.

<sup>59</sup> Qui chiaramente incaricati, a nostro avviso, di assistere il pretore: v. Liv. 40, 39, 14; Val. Max. 1, 1, 12; cfr. per esempio A. RONCONI - B. SCARDIGLI, in *Storie*, cit., 745, nt. 30; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 185; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 28; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22. Più in generale, sulla figura dei *victimarii*, v. ad esempio, per tutti, H. VOLKMANN. *s.v. Victimarius*, in *Der kleine Pauly*, V, Stuttgart 1975, 1256 s.

<sup>60</sup> Sulla natura rituale, quasi 'sacrificale', e perciò pubblica e solenne della distruzione dei libri concentrano meritevolmente la propria attenzione per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146 s.; D.C. SAREFIELD, *Burning Knowledge: Studies of Bookburning in Ancient Rome*, diss. Ohio State University 2004, 45 ss., cui interessa soprattutto il ricorso al fuoco, inteso come strumento di purificazione; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 28; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22.

la *res publica* dovesse anche spiare la responsabilità indirettamente derivante da uno *scelus*<sup>61</sup>, posto in essere da ignoti<sup>62</sup>.

Nelle materie di diritto sacro pubblico, in cui il senato esercitava la sua competenza nella sfera religiosa, ai fini del senatoconsulto da approvare, con il quale avrebbe ordinato al magistrato di svolgere determinate attività a salvaguardia della *pax deorum*, l'assemblea dei *patres* poteva far consultare i collegi sacerdotali ritenuti competenti<sup>63</sup>. E non vi è dubbio che in una circostanza del genere, concernente tanto da vicino i pontefici e la loro dottrina, tra tali collegi non potesse non esservi quello pontificale. Esso però non risulta che sia stato formalmente interpellato, né che si sia espresso con un decreto dei suoi<sup>64</sup>: questo anche perché, a tal fine, i suoi membri avrebbero do-

<sup>61</sup> Se per l'appunto si trattò, come noi crediamo, di rimediare ad un illecito religioso, è evidente che questo non poteva che consistere in una macchinazione contro il culto romano, nell'aver composto presentandolo come autentico e sacro del materiale falso (cfr. per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 146, 172; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; D.C. SAREFIELD, *Burning Knowledge*, cit., 45 ss.), che altrimenti bruciare dei libri veramente sacri sarebbe stata, essa stessa, un'azione empia (cfr. per esempio A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 172, con molta lucidità di analisi nella prospettazione delle due alternative; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; O. DILIBERTO, 'Recentissima specie', cit., 22), tale da ingenerare una responsabilità direttamente e irreparabilmente gravante sulla repubblica.

<sup>62</sup> Per la verità un margine di incertezza, sulla natura propriamente espiatoria – oltretutto distruttiva degli scritti irreligiosi – della cerimonia resta, anche perché di solito si ammetteva che l'intera comunità fosse indirettamente coinvolta nella responsabilità (per essa spiabile) derivante dal comportamento empio dei propri membri solo quando quest'ultimi fossero magistrati, sacerdoti, militari, insomma persone cui la *civitas* avesse affidato un incarico. Qui gli autori dell'illecito non erano identificati, e dunque o si sospettava che potesse anche trattarsi di titolari di cariche pubbliche o si annetteva ai fatti accaduti una tale gravità da ritenere comunque necessario il ricorso a pratiche espiatorie. Molto nella vicenda rimane pertanto sfumato, ambiguo, anche perché fra l'altro non tutte le fonti pertinenti ad essa accusano espressamente i libri di essere falsi, e come tali destinati al rogo. Ad ogni modo, nella concezione romana la *pax deorum* era un valore indivisibile, ed anche un solo soggetto poteva mettere a repentaglio la sicurezza di tutti: è come se, in questi frangenti, colpa individuale ed impurità collettiva in qualche modo si confondessero, e tutto il popolo romano, in conseguenza della scelleratezza del singolo, potesse dirsi contaminato. Da molte testimonianze (v. per esempio Liv. 5, 23, 8 e 25, 7; 22, 10, 1-7; 29, 18, 1 e 9; 29, 19, 7-8; 29, 20, 10; 29, 21, 4; 31, 12, 1-5; 42, 3, 8) traiamo conferma che, mentre chi aveva intenzionalmente commesso l'illecito sacrale non poteva in alcun modo rimediare, al contrario la *res publica*, da ritenersi solo involontariamente e indirettamente coinvolta, a causa di *imprudencia* o di una sorta di *culpa in eligendo*, poteva spiare offrendo alla divinità offesa sacrifici piaculari. A conferma, v. per esempio A. GAILLOT, *Une impiété volontaire? La procession des jeux et le problème de l'instauratio*, in *Rituels et transgressions de l'antiquité à nos jours*, Amiens 2009, 91 s.

<sup>63</sup> Sulla competenza dei diversi collegi sacerdotali cfr. quanto già dicevamo *supra*, § 2 e nt. 32.

<sup>64</sup> I *responsa pro collegio* venivano formalizzati in *decreta*: v. per esempio, a conferma, Liv. 24, 44, 7-9; 27, 4, 15; 27, 25, 7-10; 27, 37, 4; 27, 37, 5-15; 30, 2, 13; 32, 1, 9; 33, 44, 1-2; 34, 45, 7; 37, 3, 1; 39, 5, 7-10; 39, 16, 6-11; 39, 22, 4; 40, 45, 2; 41, 16, 6; Cic. *har. resp.* 7, 13; *Att.* 4, 2, 3-4; *Hemerologia*, *CIL*. I<sup>2</sup>, 212 ss.

vuto essere messi ufficialmente al corrente del contenuto dei libri, cosa che, secondo il pretore, non sarebbe stato opportuno in ogni caso<sup>65</sup>. Tuttavia, è abbastanza probabile che anche in questa circostanza, in cui si dibatteva di questioni aventi carattere più sacrale che non criminale e profano, come per i Baccanali<sup>66</sup>, ed anzi più che in quel frangente, sia stato acquisito il parere dei pontefici presenti alla seduta in quanto senatori. Prova di ciò, in mancanza, qui, di riscontri traibili dal testo del provvedimento, che non abbiamo, potrebbe essere fornita da due circostanze: la natura rituale della cremazione dei libri, conforme alla giurisprudenza pontificale consolidata, in materia di rimedi espiatori<sup>67</sup>; l'esistenza di una testimonianza come Val. Max. 1, 1, 12<sup>68</sup>, la quale, per quanto stridente con tutte le altre e perciò scarsamente attendibile<sup>69</sup>, nell'attestare che almeno i libri *de iure pontificio* sarebbero stati scrupolosamente preservati, potrebbe quanto meno dare adito all'ipotesi che qualcosa, del loro contenuto, sia stato davvero sottoposto, in via informale e riservata, all'attenzione dei pontefici<sup>70</sup>, e da essi in qualche modo custodito,

<sup>65</sup> Ciò che pone il problema generale, senz'altro arduo da risolvere, se potessero esservi dati sensibili sul piano religioso da ritenersi non divulgabili neppure a beneficio dei pontefici, il che equivale a chiedersi se la salvaguardia del principio di segretezza, ben radicato nella tradizione sacrale romana, potesse in qualche caso avvenire anche a scapito dei custodi supremi del culto. Il tema è delicatissimo e non suscettibile, qui, di approfondimento: ci limitiamo a rinviare per esempio a C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., *passim*, ma soprattutto 15, che richiama una presunta volontà del re Numa in tal senso, quale risulterebbe, anche a prescindere dall'episodio in esame, dai passi plutarchei qui variamente citati.

<sup>66</sup> Cfr. *supra*, testo e ntt. 40 e 43.

<sup>67</sup> Cfr. *supra*, testo e ntt. 60-62. Sul tema ci sia consentito di rinviare, in generale, al nostro *Aspetti*, cit., specialmente 139 ss. Con particolare riferimento alla vicenda in esame si osservi poi che l'evento del ritrovamento dei libri si svolge in un contesto reso già inquieto, secondo Liv. 40, 29, 2, da *siccitas, inopia frugum*, prolungata scarsità di piogge, che potrebbero essere interpretati come segni del venir meno della *pax* con gli dei a causa di una grave offesa loro arrecata, come acutamente rileva A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 176, 188.

<sup>68</sup> Riportata *supra*, alla nt. 10.

<sup>69</sup> Si è già detto che il solo Nepotian. *epit.* 1, 14 riprende eccezionalmente tale testimonianza, che per il resto risulta affatto isolata. L'ipotesi, pur talora accolta, in dottrina (M.J. PENA, *La tumba*, cit., 225; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 151 s.; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 74, nt. 132; G. ROCCA, *I libri*, cit., 85), che i libri pontificali siano stati, come tali, risparmiati alle fiamme non ci trova concordi, e su questa linea si colloca, più o meno esplicitamente, la gran parte degli studiosi (per tutti, v. ad esempio O. DILIBERTO, *Recentissima specie*, cit., 15). Quanto riferisce Valerio Massimo potrebbe allora spiegarsi, oltre che per le ragioni addotte nel testo, anche a motivo del fatto che egli - evidentemente con qualche esagerazione - si poneva al culmine di un percorso storiografico inaugurato da Calpurnio Pisone, che, di contro a Cassio Emina e a chi lo seguiva, intendeva rivalutare il Numa 'pontificale' rispetto al Numa 'filosofico-pitagorico', nella ricostruzione degli avvenimenti stessi del 181 (sul punto cfr. *supra*, § 1 e nt. 6; ma v. qui specialmente A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 151 s., possibilista anche su questa spiegazione alternativa; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 178 s. e nt. 39, 184 ss., 195).

<sup>70</sup> Tale eventualità è direttamente ammessa, come si è visto, da J. GAGÉ, *Apollon*, cit., 332; ma lo è, indirettamente, anche per esempio da E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 124 o da G.

nei loro archivi<sup>71</sup>, come erano da sempre adusi a fare, fin dai tempi di Numa<sup>72</sup>, e come anche in seguito faranno<sup>73</sup>.

4. La classe dirigente romana, in apparenza compatta, si oppose dunque con successo al tentativo, per quanto ben preparato, di far ottenere un riconoscimento ufficiale, nell'ambito del sistema sacrale statale, alle dottrine misteriche di matrice pitagorica.

Nell'atmosfera di 'caccia alle streghe' del decennio, nel clima di reazione catoniana che regnava in quegli anni, il senatoconsulto con cui si ordinò la distruzione dei libri di Numa ebbe a nostro avviso, al pari di quello sui Bacchanali di pochi anni prima, un significato politico chiaramente antiscipioniano, e segnò un'ulteriore vittoria del partito conservatore<sup>74</sup>.

GARBARINO, *Roma*, cit., 248 s., i quali invocano un passo significativo, di Varrone in *Aug. civ.* dei 7, 34, laddove si narra di una *lectio* dei libri, propiziata dal pretore e data ad essi dai 'primores' del senato: in costoro potrebbero forse identificarsi i più insigni per conoscenza delle *causae sacrorum institutionum*, ossia i pontefici presenti alla seduta in quanto membri di quel consesso.

<sup>71</sup> Di questi le fonti non ci parlano espressamente. La loro esistenza, comunque, è da lungo tempo ritenuta plausibile, almeno da una parte della dottrina, ed anzi oggi pressoché certa, sulla scorta delle ricerche dell'autorevole F. SNI, della cui ampia produzione in materia vogliamo qui soprattutto ricordare l'opera monografica *Documenti*, cit.

<sup>72</sup> Bisogna ovviamente rammentare che Numa Pompilio era stato il re legislatore per eccellenza e che molte delle sue determinazioni, rilevanti dal punto di vista giuridico e religioso (su cui v., generalmente, Liv. 1, 20-21, ed in particolare 1, 20, 5-7; Dion. Alic. 2, 63-74; Plut. *Num.* 9-13), erano state tramandate per iscritto, e non solo per il tramite dei pontefici, da lui stesso istituiti (Liv. 1, 20, 5-7; 31, 8; Cic. *rep.* 2, 14, 26; Dion. Alic. 2, 73; Plut. *Num.* 9, 1), che le custodivano (Liv. 1, 20, 5-7; *Aug. civ.* 7, 35; cfr. Liv. 1, 31, 8; Plin. *nat.* 28, 4, 14; Dion. Alic. 2, 63, 4; 3, 35, 4; 3, 36, 4), ma anche per il tramite di vere e proprie affissioni e pubblicazioni (Liv. 1, 32, 2; Dion. Alic. 3, 36, 4). Non si può escludere che Numa avesse invece rifiutato la divulgazione di qualcosa, destinato ad essere sepolto con sé, privilegiandone la trasmissione orale (Plut. *Num.* 22, 2 ss.), ma ciò non impone di identificare questo 'qualcosa' con i libri scoperti alle pendici del Gianicolo tanto tempo dopo, come fa E. PERUZZI, *Livio*, cit., 267 s., Id., *Le origini*, cit., 121, 123, 145, per il quale essi addirittura racchiudevano i *sacra omnia exscripta exsignataque* di cui a Liv. 1, 20, 5-7.

<sup>73</sup> Anche al tempo di Cicerone, visto che all'Arpinate sarebbero noti leggi e commentari numani, conservati nei *monumenta (pontificum)*: v. *rep.* 2, 14, 26; cfr. per esempio M.J. PENA, *La tumba*, cit., 225, il quale anzi si chiede che rapporto potessero avere con i libri latini rinvenuti nel 181, forse assimilati al resto del materiale ereditato dal passato; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 184; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 191; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 8.

Del resto, non è che nel frattempo l'interesse per la tradizione documentaria pontificale fosse venuto meno: anzi, in età graccana, P. Muzio Scevola, come è ben noto, aveva pubblicato gli *Annales Maximii*, mentre alcuni giuristi laici, come lo stesso annalista Sempronio Tuditano (una delle fonti della vicenda di cui stiamo trattando), avevano cominciato a redigere opere *de iure pontificio*. In proposito, v. per esempio A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 172, 185 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 73.

<sup>74</sup> Di quest'avviso la maggioranza degli autori. Solo a titolo di esempio v. T. FRANK, *The Bacchanalian Cult*, cit., 132; A. DELATTE, *Les doctrines*, cit., 30, 40; L. HERRMANN, *Ennius*,

Del resto a tale fazione, allora dominante in senato, afferivano alcuni dei protagonisti, sicuri o probabili, della vicenda.

Tra i magistrati, il pretore urbano va quasi sicuramente identificato con il tribuno della plebe Q. Petillio Spurrino<sup>75</sup>, artefice, nel 187, del processo contro gli Scipioni<sup>76</sup>.

Tra i sacerdoti, deceduto, due anni prima, il pontefice massimo P. Licinio Crasso – grande amico dell'Africano, scomparso a sua volta nel 183<sup>77</sup> –, era ora a capo del collegio pontificale C. Servilio Gemino<sup>78</sup>, che pur non essendo esattamente un catoniano aveva più volte dato prova di avversione alla fazione

cit., 87 ss.; K.R. PROWSE, *Numa*, cit., 36 ss.; E. PERUZZI, *Le origini*, cit., 107 e nt. 2, 108, 124; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 255 s.; G. VITUCCI, *Pitagorismo e legislazione 'numaica'*, in *La filosofia greca e il diritto romano (Colloquio italo-francese, Roma, 14-17 aprile 1973)*, Roma 1976, 158 ss.; G. DUMÉZIL, *La religione*, cit., 447 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 211 ss.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 167 ss., 183 ss.; A. GRILLI, *Numa*, cit., 186 ss.; K. ROSEN, *Die falschen Numabücher*, cit., 65 ss.; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97, che interpreta l'episodio come un sintomo della volontà nobiliare di difendere i *simulacra* di una religione politica contro il rischio apportatole da una macchinazione a sua volta politica; J.M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 623 ss.; N. BERTI, *La decadenza*, cit., 49 ss.; A. WILLI, *Numa's Dangerous Books*, cit., 139 ss.; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., specialmente 189 s.; G. PURPURA, *Diritto*, cit., 76; M. HUMM, *Numa*, cit., 125 ss.; D. MUSIAL, *Les livres*, cit., 74, che parla di reazione di una parte della classe dirigente, la più identitaria, a difesa del *mos maiorum*; B. POULLE, *Les réincarnations*, cit., 102 s.; F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione*, cit., 9, per il quale si ebbe una svolta di segno aristocratico, a seguito di una provocazione politica; M. LENTANO, *La memoria*, cit., 29 s.; Id., *I libri*, cit., 29 ss., secondo cui siamo di fronte ad una levata di scudi della componente più conservatrice del senato, contro la corposa tendenza ellenizzante; O. DILIBERTO, *'Recentissima specie'*, cit., 15, 22, 26 s.

<sup>75</sup> Sul quale v. quanto già detto *supra*, § 1 e nt. 18, con letteratura. Ad essa rinviamo anche in ordine alla sua militanza all'interno del partito conservatore; ma v. qui in particolare per esempio S. MAZZARINO, *Il pensiero*, cit., 108; G. GARBARINO, *Roma*, cit., 256; G. VITUCCI, *Pitagorismo*, cit., 158 ss.; M.J. PENA, *La tumba*, cit., 223 s.; A. LUISI, *L'autorità*, cit., 161 ss., 185; A. SCHIAVONE, *Giuristi*, cit., 97; A. STORCHI MARINO, *Numa*, cit., 163 ss., 189; C.M.A. RINOLFI, *Cicerone*, cit., 51, nt. 250.

<sup>76</sup> Su questa importante, complessa vicenda, che vide implicati sia P. Africano che L. Asiatico, e sul ruolo che vi ebbero due Q. Petillii, tribuni accusatori – di cui uno certamente il nostro pretore –, v. in generale Liv. 38, 50, 4 - 60, 10; Gell. 4, 18, 7 ss.; Plut. *Cato ma.* 15, 1 ss.

<sup>77</sup> V. Liv. 39, 46, 1-2, riguardo alla morte di Crasso. Quanto a quella di Scipione, la cui data esatta era in parte discussa dagli antichi, v. Liv. 39, 52, 1-6; cfr. Pol. 23, 12 ss.; Cic. *Cato* 6, 19.

<sup>78</sup> C. Servilio Gemino, subentrato come membro del collegio pontificale a T. Otacilio Crasso nel 210 (cfr. Liv. 27, 6, 15-16), visse fino al 180 (cfr. Liv. 40, 42, 11-12); negli ultimi tre anni ricoprì appunto la carica di pontefice massimo, succedendo a P. Licinio Crasso. Fu inoltre pretore nel 206, console nel 203 e dittatore nel 202 (v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., rispettivamente 298, 310, 316). C. Gemino apparteneva al ramo plebeo della *gens Servilia*, ed infatti nel collegio sostituì un plebeo. All'epoca della sua cooptazione rivestiva già un'altra carica sacerdotale, quella di *decemvir sacrorum*, come si ricava da Liv. 40, 42, 11-12: era dunque un esperto (anche) di *peregrina sacra*, ma non ci risulta abbia fatto nulla per favorire, nel nostro caso, l'apertura e l'innovazione: cfr. in proposito G. ROHDE, *Die Kultsatzungen der römischen 'Pontifices'*, Berlin 1936, 138.

filoellenica<sup>79</sup>; mentre nei ranghi del collegio continuavano ad operare esponenti di sicura estrazione conservatrice, come il già citato L. Valerio Flacco<sup>80</sup>.

In un simile quadro, segnato da equilibri politici ormai consolidati a favore della parte che aveva in Catone il suo leader, nessun culto sostanzialmente estraneo (o addirittura contrario) alla tradizione poteva entrare in Roma sfuggendo al controllo delle autorità<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Forse originariamente alleati degli Scipioni, i Servilii, al contrario dei Licinii, verso la fine del III secolo se ne distaccarono, dando vita, insieme ai Claudii e ai Fulvii, ad una forte fazione intermedia, spesso incline a contrastare la linea politica dell'Africano.

<sup>80</sup> Patrizio, grande protettore di Catone, da lui lanciato nella vita politica quand'era ancora giovane (Nep. *Cato* 1, 1; Plut. *Cat. ma.* 3, 1-4; Vir. *ill.* 47, 1), L. Valerio Flacco fu uno dei principali artefici della ricostruzione del vecchio partito fabiano, cui i Flacci, contrariamente ad altri Valerii, avevano aderito. Fautore di una politica ultraconservatrice ed antiellenica, fu pretore nel 199 e console nel 195, proprio con Catone; fallì la censura del 189, ma non quella del 184, che condivise ancora con Catone e che fu terribilmente severa; lo stesso anno venne anche nominato *princeps senatus* (cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, cit., 327, 339, 374 s.). Morì di peste nel 180 (Liv. 40, 42, 6).

<sup>81</sup> Molto calzanti, pur nella loro valenza atecnica, le espressioni utilizzate da M. LENTANO, *I libri*, cit., 44, il quale parla di 'cordone sanitario' dell'aristocrazia tradizionalista, cui i falsari cercarono senza successo di sfuggire.